DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco originari di Taiwan

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/139/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 10 febbraio 1981, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tesslili sintetiche in fiocco della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune, categoria 3, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2] ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate gli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Francia, dal 1° gennaio 1981, ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione originari del paese terzo in causa per un ammontare pari al 19 % del contingente diretto ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 8 429 tonnellate nel 1978 a 9 744 tonnellate nel 1979 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione, originari di Taiwan, sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Francia ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Francia è aumentata da 57 802 tonnellate nel 1978 a 61 514 tonnellate nel 1979 e che la quota del mercato interno è diminuita dal 62 % nel 1978 al 61 % nel 1979 ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare le difficoltà del settore interessato e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importa-

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.

zione sono state presentate successivamente al 5 febbraio 1981.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.07 A (codici Nimexe : 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36) categoria 3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 31 luglio 1981.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1981.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente